



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8

OGGETTO: FRANA EX CAVA SADA. COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 21406/05 E N. 11827/06. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STEFANO MANNI DELLO STUDIO LEGALE MANNI AVVOCATI ASSOCIATI DI TORINO.

L'anno *duemilasette*, addì *ventisette* del mese di *Gennaio* alle ore *17.30* nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- <i>MATTIOLI Carla</i>	<i>SI</i>
Assessore	- <i>REVIGLIO Arnaldo</i>	<i>SI</i>
Assessore	- <i>ARCHINA' Giuseppe</i>	<i>SI</i>
Assessore	- <i>MARCECA Baldassare</i>	<i>SI</i>
Assessore	- <i>MANCINI Marina</i>	<i>SI</i>
Assessore	- <i>BRACCO Angela</i>	<i>SI</i>
Assessore	- <i>BRUNATTI Luca</i>	<i>SI</i>
Assessore	- <i>AMPRINO Silvio</i>	<i>SI</i>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta **dall'Area Amministrativa – Settore Segreteria ed Affari Generali n. 6 del 26/01/2007**, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "FRANA EX CAVA SADA. COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 21406/05 E N. 11827/06. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STEFANO MANNI DELLO STUDIO LEGALE MANNI AVVOCATI ASSOCIATI DI TORINO."

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42, 48 e 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere la proposta predisposta dall'**Area Amministrativa – Settore Segreteria ed Affari Generali** allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

~~~~~



# CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO



## Area Amministrativa

Alla Giunta Comunale

proposta di deliberazione n. 6

redatta dal Settore Segreteria ed Affari Generali

OGGETTO: FRANA EX CAVA SADA. COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 21406/05 E N. 11827/06. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STEFANO MANNI DELLO STUDIO LEGALE MANNI AVVOCATI ASSOCIATI DI TORINO.

Avigliana, 26 gennaio 2007

Il Responsabile Area Amministrativa  
(Dr Giovanni Trombadore)

Il Sindaco  
(Carla Mattioli)



# CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

-----◆-----

OGGETTO: FRANA EX CAVA SADA. COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 21406/05 E N. 11827/06. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STEFANO MANNI DELLO STUDIO LEGALE MANNI AVVOCATI ASSOCIATI DI TORINO.

Premesso:

- che in data 20/11/06 la Città di Avigliana ha ricevuto l'avviso di fissazione di udienza preliminare con il quale il Tribunale di Torino-Sezione giudici delle indagini preliminari ha comunicato che nel procedimento penale n. 21406/05 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e n. 11827/06 R.G.G.I.P. Tribunale di Torino-Sezione Giudici delle indagini preliminari nei confronti di PROCOPIO Vincenzo nato a Davoli il 16/04/44, BERTI Massimo nato a Torino il 03/03/58, GIOVANETTI Corrado nato a Torino il 07/12/55, LENCIONI Alessandro nato a Tione di Trento il 28/05/67, CHESTI Dario nato a Roma il 11/05/70, MOLINA Paola nata a Torino il 19/01/65, CALAFIORE Massimo nato a Napoli il 16/04/62, PETRUZZELLI Marta Maria nata Torino il 07/07/65, BELARDI Anna Maria nata a Brindisi il 29/06/70, il Presidente Aggiunto dott. Francesco Gianfrotta ha fissato l'udienza preliminare il giorno 02/02/07 ore 9.30;

- che nel citato procedimento penale n. 21406/05 R.G.N.R. e n. 11827/06 R.G.G.I.P. i signori PROCOPIO Vincenzo, BERTI Massimo, GIOVANETTI Corrado, LENCIONI Alessandro, CHESTI Dario, MOLINA Paola, CALAFIORE Massimo, PETRUZZELLI Marta Maria e BELARDI Anna Maria, così come specificato nella richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. il 28/09/06, sono imputati *“nelle loro rispettive qualità e con riguardo ai ruoli e alle funzioni svolte, Molina quale dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale Provincia di Torino, Calafiore e Petruzzelli quali funzionari Provincia di Torino, Belardi quale collaboratrice coordinata e continuativa della Provincia di Torino, Procopio quale capogruppo di progettazione, Berti quale responsabile tecnico progettista, Giovanetti quale responsabile area progettazione in relazione all'attività dell'ATI incaricata del progetto esecutivo dei lavori infra specificati, Chesti*



# CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

-----◆-----

*quale collaboratore di Italsocotec s.p.a., società incaricata con contratto 8.11.02 da Agenzia Torino 2006 di effettuare, in relazione ai lavori infra specificati, gli accertamenti di cui all'art. 30, 6° comma, L. 109/94, rispettivamente quale responsabile unità organizzativa, responsabile di commessa e ispettore area geotecnica, Lencioni quale direttore di cantiere Grassetto spa, società aggiudicataria -in ATI con altri soggetti- delle opere infra specificate, del reato di cui all'art. 449, 1° comma, in relazione all'art. 426 c.p., per avere cagionato per colpa tre frane, verificatesi in data 12, 18 e 19 novembre 2004 (l'ultima delle quali tale da coinvolgere un'area di ca 250 mt e da determinare l'ostruzione dell'alveo del Rio Grosso, canale di bonifica del comprensorio di gestione del Consorzio miglioramento fondiario dei Mareschi di Trana, per la lunghezza di ca 190 mt) nel Comune di Avigliana, località ex cava Sada, all'interno di un'area di stoccaggio di materiali inerti di risulta della perforazione delle galleria nell'ambito dei lavori di realizzazione della variante alla SS 589 'dei laghi di Avigliana', a ca mt. 300 a sud-est del lago piccolo di Avigliana, disposti quale stazione appaltante da Agenzia Torino 2006. In particolare per avere, in un sito caratterizzato da fattori predisponenti e con riguardo a problematiche geologiche della zona da lungo tempo conosciute sia in letteratura, che da una semplice analisi degli allegati geologici-geotecnici del Piano Regolatore del Comune di Avigliana (in particolare: -pessime caratteristiche dei terreni della zona di accumulo inferiore, in effetti interessata da movimenti franosi, risultanti in modo univoco e singolarmente evidente da tutti i sondaggi e dalle analisi effettuate, trattandosi di terreni con una ridotta capacità portante, quasi nulla in corrispondenza dei livelli torbosi, la cui presenza, peraltro, era conosciuta e cartografata, nonché -estrema superficialità della falda superiore, unita alle scarse capacità drenanti dei terreni e alla sfavorevole topografia della zona -presenza di sovrappressioni (il livello piezometrico arriva a circa tre metri sopra il piano di campagna, un pozzo trivellato in questa falda sarebbe di tipo artesiano, con l'acqua che 'zampilla' naturalmente n.d.r.) statico nella falda confinata (o semiconfinata) inferiore, tale da contribuire almeno in parte ai fenomeni di liquefazione dei terreni osservati in occasione del movimento franoso principale)*



# CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO



*Procopio, Berti, Giovanetti -progettato lavori di movimento terra ed accumulo di inerti, tali da produrre un notevole sovraccarico su terreni sostanzialmente non in grado di sopportarne che di modestissima entità, nonché cagionato perturbazioni alla falda legate ai movimenti di terra ed alle altre opere necessarie all'istituzione del cantiere, non sufficientemente controllati dal sistema di drenaggio messo in opera durante i lavori -individuato l'area in oggetto, destinata all'accumulo temporaneo e permanente di materiali inerti derivanti dai lavori di Variante alla SS 589 in termini non corretti, considerata la totale mancanza di un inquadramento geomorfologico geologico idrogeologico e geotecnica della zona prescelta come area di stoccaggio provvisoria e definitiva (in tal senso si verifichi la copia del progetto esecutivo agli atti) dei predetti materiali; in particolare per non avere effettuato le relazioni, studi e sondaggi espressamente previsti dal D.M. 11-3-1988, risulta dalla copia del progetto esecutivo, depositato presso il Comune di Avigliana, con riguardo all'area di deposito della ex-cava Sada -valutato, con riguardo alla predetta area di stoccaggio di materiali inerti, l'inquadramento geomorfologico geologico idrogeologico e geotecnica della zona prescelta, non menzionati nella determinazione 756 del 24 Dicembre 2003 avente per oggetto il 'provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi definitiva ai sensi dell'articoo 9 commi 3-9, della Legge) Ottobre 2000, n. 285 e s.m.i.', in concreto predisponendo un progetto esecutivo dell'area di stoccaggio permanente e provvisoria di materiali inerti nell'area della ex-Cava Sada totalmente carente sotto il profilo delle indagini geologico-geotecniche previste dal D.M. 11-03-1988 -effettuato -al fine di avere un quadro scientificamente certo della circolazione idrica sotterranea, data la complessità della situazione locale, considerata altresì l'importanza che questo aspetto ha rispetto all'instabilità potenziale dell'intera zona- in corrispondenza della progettazione esecutiva, un approfondito studio idrogeologico, eventualmente ricorrendo al monitoraggio delle escursioni del livello piezometrico e ad analisi sulle caratteristiche delle acque, per poter così individuare con buona approssimazione la provenienza delle eventuali immissioni di acqua ed il loro legame con gli eventi meteorologici -*



# CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO



*tempestivamente eseguito (precedentemente all'inizio degli accumuli sull'area) indagini (svolte al contrario successivamente agli eventi franosi) che avrebbero consigliato ed anzi imposto un ripensamento dell'intero intervento con la limitazione degli accumuli alla zona superiore dell'ex cava (l'unica con un substrato in grado di garantire sufficienti margini di sicurezza) unitamente alla realizzazione di un rigoroso piano di monitoraggio e controllo dei livelli della falda e del drenaggio superficiale*

***Chesti** quali collaboratore di Italsocotec spa indicato (direttamente o quantomeno omettendo idonee verifiche sulle dichiarazioni che in tal senso venivano effettuate a nome di Italsocotec spa) nell'ambito dell'accertamento sopra precisato, contrariamente al vero, in fase di validazione del progetto, nel rapporto finale di ispezione, che: -'il controllo completezza della documentazione progettuale ha dato esito positivo'; -è stata verificata l'esistenza 'delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento'. -il controllo completezza della documentazione progettuale ha dato esito positivo'. -è stata verificata l'esistenza 'delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento' in tal modo non verificando o quantomeno non evidenziando profili di criticità sopra contestati a Procopio, Berti, Giovanetti;*

***Lencioni** quale direttore di cantiere Grassetto spa eseguito i lavori ed utilizzato il deposito senza rispettare -dopo il primo movimento franoso del 12 novembre 2004- il progetto esecutivo dell'area di stoccaggio per quanto riguarda l'andamento planialtimetrico degli accumuli di inerti nonché la loro successione temporale, procedendo al contrario all'accumulo di cospicue quantità di materiali inerti nell'area immediatamente ad est della strada, in tal modo determinando una anticipazione temporale del fenomeno franoso*

***Calafiore** quale geologo della Provincia di Torino e Belardi in qualità di consulente tecnico di tale ente, quali autori del parere tecnico Provincia di Torino 24.09.03 sul progetto definitiva dell'opera sopra indicata, escluso criticità in ordine alla stessa.*



*Petruzzelli quale geologo della Provincia di Torino precisato con nota 9.10.03 la valutazione di non incompatibilità tra l'area di stoccaggio e l'area sopra indicata.*

*Molina quale dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale Provincia di Torino quale autore della determinazione provincia di Torino 35-142290 del 29.5.2003, escluso successivamente alla Fase di Verifica di Compatibilità Ambientale ex art. 10 della L.R. 40/98 ed alla Fase di Valutazione di Incidenza, l'area in oggetto dal procedimento di Valutazione ambientale, deciso nella citata determinazione l'area in oggetto -riportando come categoria di intervento soggetto alla verifica di esclusione della Valutazione di impatto ambientale la categoria B2 n. 28 ovvero strade extraurbane provinciali (laddove con i volumi di circa 280.000 metri cubi di stoccaggio provvisorio e circa 156.000 metri cubi di stoccaggio definitivo l'area doveva essere qualificata nella categoria di progetti di cui all'allegato 2 A2 n. 8 della L.R. 40/1998, come tale obbligatoriamente sottoposti alla VIA, così che tale esclusione veniva fatta propria altresì dal Turinetti quale responsabile del Procedimento di CdS nella D.D. 281-del 6 giugno 2003);*

*omissioni in conseguenza delle quali il progetto -non sottoposto alla VIA secondo le normative e le direttive vigenti- non veniva considerato, fra l'altro, anche sulla base degli impatti a breve medio e lungo termine sulla stabilità del suolo, così da evidenziare la mancanza della relazione geologica/geotecnica allegata al progetto definitivo dell'area di stoccaggio (per altro obbligatoria già in fase di progetto preliminare, sia ai sensi della Legislazione Nazionale (D.M. 11/03/1988) che Regionale (Regolamento Regionale n° 4 del 24/05/2000 Regolamento tecnico attuativo della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) ed in conseguenza della quale non veniva richiesta una integrazione delle prescritte relazioni geologica e geotecnica, che avrebbero portato ad approvare le varianti al progetto tali da evitare il verificarsi della frana. Aspetti tutti che portavano a non ricercare aree maggiormente idonee per il deposito in oggetto (essendo quella sopra menzionata area già riconosciuta come caratterizzata dalla presenza di terreni torbosi-sarturnosi e quindi*



# CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

*come tale totalmente inadatta a sopportare sovraccarichi ed in particolare al previsto deposito dei materiali inerti) o quantomeno a effettuare una differente progettazione ed esecuzione dell'intervento, così che il deposito veniva realizzato ed utilizzato in termini tali da rendere inevitabile -per le cause concorrenti sopra descritte- i fenomeni franosi sopra descritti- considerando che sulla base dei dati geotecnici riavati dai sondaggi realizzati successivamente all'evento franoso tali terreni non sarebbero stati comunque in grado di sopportare il sovraccarico previsto dal progetto esecutivo. In Avigliana in data 12, 18 e 19 novembre 2004";*

- che sia nel citato avviso di fissazione di udienza preliminare sia nella citata richiesta di rinvio a giudizio sono indicate quali persone offese la Regione Piemonte in persona del Presidente pro tempore, il Comune di Avigliana in persona del Sindaco pro tempore, l'Agencia Torino 2006 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, i signori Antonio Talò ed Ivana Albertini;

- che il Comune di Avigliana intende costituirsi parte civile, al fine di essere risarcito di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle frane verificatesi in Avigliana in date 12, 18 e 19 novembre 2004, nei confronti degli imputati BERTI Massimo nato a Torino il 03/03/58, GIOVANETTI Corrado nato a Torino il 07/12/55, LENCIONI Alessandro nato a Tione di Trento il 28/05/67, CHESTI Dario nato a Roma il 11/05/70, MOLINA Paola nata a Torino il 19/01/65, CALAFIORE Massimo nato a Napoli il 16/04/62, PETRUZZELLI Marta Maria nata Torino il 07/07/65, e BELARDI Anna Maria nata a Brindisi il 29/06/70, mentre nei confronti dell'imputato PROCOPIO Vincenzo è già pendente avanti al Tribunale Civile di Torino un giudizio nel quale il Comune di Avigliana ha formulato domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;

- che è pertanto necessario avvalersi di un legale che tuteli i diritti e gli interessi del Comune di Avigliana mediante la costituzione di parte civile nel processo penale n. 21406/05 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e n. 11827/06 R.G.G.I.P. Tribunale di Torino- Sezione Giudici delle indagini preliminari;



# CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

- che a tal fine è stato interpellato l'avv. Stefano MANNI dello Studio Legale Manni Avvocati Associati, corrente in Torino, via Palmieri n. 57, professionista dichiaratosi disponibile all'incarico per un importo presunto di €. 4.896,00 lordi comprensivo dell'attività già svolta in forza delle delibere di G.C. n. 19/06 e n. 60/06;
- visto l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;
- visto il Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, in data 30/11/2006 con cui è stato differito al 31/3/2007 il termine di approvazione del bilancio 2007 per gli Enti Locali;
- che con deliberazione consiliare n. 51 del 29.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2006 - bilancio pluriennale periodo 2006/2008;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 12/7/2006, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i responsabili dei settori ed attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2006;
- richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

## SI PROPONE

1) di deliberare la costituzione di parte civile del Comune di Avigliana nei confronti di BERTI Massimo nato a Torino il 03/03/58, GIOVANETTI Corrado nato a Torino il 07/12/55, LENCIONI Alessandro nato a Tione di Trento il 28/05/67, CHESTI Dario nato a Roma il 11/05/70, MOLINA Paola nata a Torino il 19/01/65, CALAFIORE Massimo nato a Napoli il 16/04/62, PETRUZZELLI Marta Maria nata Torino il 07/07/65, e BELARDI Anna Maria nata a Brindisi il 29/06/70, nel procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Torino-Sezione giudici delle indagini preliminari al n. 21406/05 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed al n. 11827/06 R.G.G.I.P. Tribunale di Torino-Sezione Giudici delle indagini preliminari per il reato di



# CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

-----◆-----

cui all'art. 449, 1° comma, c.p. in relazione all'art. 426 c.p., nel quale il Presidente Aggiunto dott. Francesco Gianfrotta ha fissato l'udienza preliminare il giorno 02/02/07 ore 9.30;

2) di conferire incarico all'avv. Stefano MANNI dello Studio Legale Manni Avvocati Associati, corrente in Torino, via Palmieri n. 57, P. IVA 08332320012, affinché quale difensore e procuratore speciale del Comune di Avigliana, ai sensi degli art. 76, 100 e 122 c.p.p. si costituisca parte civile nei confronti delle persone sopra indicate al capo n.1) e rappresenti e difenda il Comune di Avigliana nel procedimento penale n. 21406/05 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e n. 11827/06 R.G.G.I.P. Tribunale di Torino-Sezione giudici delle indagini preliminari;

3) di autorizzare il Sindaco pro tempore -Prof.ssa Carla Mattioli- a nominare quale difensore e procuratore speciale del Comune di Avigliana ai sensi degli art. 76, 100 e 122 c.p.p., sottoscrivendo la relativa procura speciale, l'avv. Stefano MANNI, nato a Torino il 24/04/1963 e domiciliato in Torino, via Palmieri m. 57, affinché rappresenti e difenda il Comune di Avigliana e si costituisca parte civile a nome e per conto del Comune di Avigliana nei confronti degli imputati indicati nel capo n.1) del presente atto, nel procedimento penale n. 21406/05 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e n. 11827/06 R.G.G.I.P. Tribunale di Torino-Sezione giudici delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 449, 1° comma, c.p. in relazione all'art. 426 c.p., fissato per l'udienza del 02/02/07 avanti al Giudice delle indagini preliminari dott. Gianfrotta;

4) Di dare atto che con apposita determinazione del Responsabile Area Amministrativa verrà impegnata la presunta spesa lorda complessiva di € 4.896,00 per le spettanze dovute per le suddette prestazioni legali, da imputare all'intervento 1.01.08.03 (Peg 660 Spese per Liti, Arbitraggi, Risarcimenti) del bilancio pluriennale 2006/2008, esercizio provvisorio 2007;  
Avigliana, 26 gennaio 2007

Il Responsabile Area Amministrativa  
(Dr Giovanni Trombadore)





# CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Allegato alla deliberazione di G. C. n. 8 del 27 GEN 2007  
avente ad oggetto:

FRANA EX CAVA SADA. COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI  
NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 21406/05 E N. 11827/06. CONFERIMENTO INCARICO  
LEGALE AVV. STEFANO MANNI DELLO STUDIO LEGALE MANNI AVVOCATI  
ASSOCIATI DI TORINO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico  
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", vengono espressi i seguenti pareri dai  
Responsabili di Area, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica:

parere favorevole, 26.1.2007 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Il Responsabile Area Amministrativa  
(Dr. Giovanni Trombadore)

b) alla regolarità contabile:

F. A. Rossato \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

26/1/07

Il Responsabile Area Economico Finanziaria  
(Rag. Vanna Rossato)



COPIA ALBO:     ATTI     INES

SEGRETERIA

CULTURA

LL.PP.

U.T.C.

VIGILI

RAGIONERIA

TRIBUTI

AVV - Memu (a mano) 30/1/07

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.*

IL SINDACO  
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 29 GEN 2007 al n. 161 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 29 GEN 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

---

---

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 29 GEN 2007



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 29 GEN 2007 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 29 GEN 2007 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno : 27/01/2007 in quanto:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li 29 GEN 2007



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MIRABILE Emanuele